



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DANILO DOLCI"



Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Servizi per la sanità e per l'assistenza sociale
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane



PERCORSI DI ISTRUZIONE DIURNI E DI SECONDO LIVELLO SERALI PER ADULTI

"Ciascuno cresce solo se sognato"

Circ. n. 262 del 14/12/2021

DOCUMENTO INFORMATIVO GREEN PASS "RAFFORZATO" (D.L. n. 172 del 26/11/2021)

A tutto il Personale Scolastico in servizio nell'I.I.S. Danilo Dolci Partinico

Al sito web

Il D.L. sopra indicato già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguarda le "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".

Da lunedì 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 (anche nelle zone bianche) è entrata in vigore la certificazione rafforzata per vaccinati e guariti dal Covid. In alcune circostanze non basterà più il semplice tampone. Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l'App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE

Il provvedimento introduce una serie di misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica così descritte:

- obbligo vaccinale e richiamo per una terza dose;
- estensione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie;
- durata del Green Pass ridotta da 12 a 9 mesi. In caso di somministrazione del richiamo, i 9 mesi decorrono nuovamente da quest'ultima data;
- istituzione del Green Pass c.d. "rafforzato" o "super";
- uso del green pass (c.d. "base") esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario e a quello pubblico locale, oltre che agli spogliatoi delle strutture sportive;
- rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.

Via G. Mameli, 4 – 90047 -Partinico (PA)
COD. MEC. PAIS021003 - C.F. 80023890827

Per quanto concerne la misura dell'obbligo vaccinale ed il richiamo per la terza dose, la medesima entrerà in vigore a decorrere dal prossimo 15 dicembre 2021, e verrà estesa ad ulteriori categorie professionali, rispetto al personale sanitario.

Dall'obbligo restano esclusi i dipendenti ritenuti esentati sulla scorta di particolari condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle circolari del Ministero della salute.

Nelle nuove categorie rientrano anche i docenti ed il personale amministrativo del comparto scuola.

Con specifico riferimento al settore scolastico, l'obbligo vaccinale riguarda l'intero comparto scuola, cioè il personale:

1. che non ha ancora eseguito alcuna inoculazione;
2. che deve ricevere la terza dose di richiamo, oggi prevista dopo la decorrenza di 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.

La vaccinazione, quindi, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. Il rispetto dell'obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico.

Le verifiche sono effettuate acquisendo le informazioni necessarie attraverso l'apposita piattaforma. Nel caso in cui attraverso le modalità indicate dal decreto Legge in oggetto non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico e i Responsabili delle altre istituzioni, tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo suddetto, invitano l'interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante:

1. l'effettuazione della vaccinazione;

oppure,

2. l'omissione o il differimento della vaccinazione;

oppure,

3. la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito;

oppure,

4. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

Via G. Mameli, 4 – 90047 -Partinico (PA)
COD. MEC. PAIS021003 - C.F. 80023890827

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il decreto legge conferma che tale sospensione non ha natura disciplinare, determinando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di sospensione che verrà redatto dal Dirigente Scolastico sarà valido fino alla comunicazione da parte del dipendente di una delle seguenti situazioni:

1. avvio o successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose);
2. avvenuta somministrazione della terza dose;

entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione. Contestualmente alla sospensione, il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione del personale interessato dal provvedimento, stipulando contratti a tempo determinato di personale supplente, che resterà in servizio fino a che il dipendente titolare non sarà reintegrato a seguito dell'avvenuta vaccinazione o richiamo.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI

- La certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
- la certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Gioacchino Chimenti)

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Via G. Mameli, 4 – 90047 -Partinico (PA)
COD. MEC. PAIS021003 - C.F. 80023890827